

*Allegato alla deliberazione di Consiglio
Comunale
n. del*

CONSORZIO
ACEA PINEROLESE

COMUNE DI VIGONE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI

INDICE

- ART. 1** Oggetto del Regolamento
- ART. 2** Istituzione della tariffa
- ART. 3** Soggetti passivi
- ART. 4** Denuncia d'inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e conduzione
- ART. 5** Numero di persone occupanti i locali
- ART. 6** Esclusioni
- ART. 7** Condizioni d'uso particolari
- ART. 8** Superficie utile
- ART. 9** Utenze non stabilmente attive
- ART. 10** Conguagli
- ART. 11** Obbligazione tariffaria
- ART. 12** Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa
- ART. 13** Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche
- ART. 14** Assegnazione delle utenze alle classi di attività
- ART. 15** Agevolazioni per autocompostaggio, conferimenti separati e raccolta differenziata
- ART. 16** Agevolazioni alle utenze domestiche
- ART. 17** Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero
- ART. 18** Accertamenti
- ART. 19** Tariffa giornaliera, occupaz. temporanee, manifestazioni ed eventi
- ART. 20** Riscossione e pagamenti
- ART. 21** Penalità
- ART. 22** Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 23** Entrata in vigore

ART. 1**Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 238 del D.Lgs 152/2006 per quanto applicabile e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2**Istituzione della tariffa**

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Vigone nella forma di cui agli articoli 114 e 115 del D.Lgs. 267/2000 è istituita la tariffa sulla base dell' art. 238 del D.Lgs 152/2006 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99.

2. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell'art. 20, dal Gestore del servizio (di seguito individuato con l'acronimo ACEA), incaricato – a sua volta- dal Consorzio di Bacino.

ART. 3**Soggetti passivi**

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

2. I criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono adottati dal Comune con apposito atto deliberativo o nell'ambito del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, in base ai criteri stabiliti dal Consorzio di Bacino. Qualora il Comune non abbia ancora adottato tali criteri succitati valgono i criteri di assimilazione precedentemente adottati dal Comune o relativi alle norme vigenti.

3. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

ART. 4**Denuncia d'inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e conduzione**

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs 22/97e s.m.i., presentano al Comune di appartenenza o all' Acea, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica di locali ed aree.

2. Per denuncia unica s'intende il modulo nel quale i conduttori o gli occupanti devono indicare tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse, completi delle relative superfici e destinazioni d'uso.

3. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dall' Acea e dalla stessa messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
- b) il codice fiscale,
- c) l'indicazione dei riferimenti catastali (foglio, numero, subalterno, classe, categoria) per ciascun immobile;
- d) il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
- e) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
- f) la data di inizio dell'occupazione o conduzione.

6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

- a) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica in particolare: la natura giuridica (es. imprenditore individuale, società, ente pubblico, fondazione, associazione), la denominazione e lo scopo sociale o istituzionale, il codice fiscale/partita IVA, la sede principale e le eventuali unità locali;
- b) l'identificazione del soggetto che la presenta se diverso dal soggetto passivo (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- d) i dati catastali per ciascun immobile (foglio, numero, subalterno, categoria);
- c) l'indicazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie svolte nei locali ed aree denunciati, precisando il codice ATECO ad esse attribuito dalla CCIAA;
- d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree oggetto di denuncia e loro eventuali ripartizioni interne;
- e) le superfici escluse ai sensi del presente Regolamento, allegando idonea documentazione che consenta un riscontro obiettivo da parte del *Gestore*, a pena d'inapplicabilità dell'esclusione medesima;
- f) data di inizio dell'occupazione o conduzione.

7. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

8. All'atto della presentazione viene rilasciata copia firmata della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

9. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune di appartenenza appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

10. E' fatto obbligo agli uffici demografici di comunicare all'Acqa, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativa a nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio. Gli

uffici tecnici del Comune, comunicheranno all'Acea, a cadenza mensile, ogni nuova abitabilità o agibilità all'Acea. Gli uffici del commercio e di polizia amministrativa del Comune, comunicheranno all'Acea, a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di autorizzazione nonché le comunicazioni di cessione fabbricato.

11. I gestori di pubblici servizi (gas, acqua etc) comunicheranno all'Acea a cadenza mensile gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case e prima del rilascio del contratto.

12. La gestione informatizzata delle banche dati comporterà una trasmissione-aggiornamento automatizzato anche con scadenze inferiori a quelle sopra citate.

ART. 5

Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia ovvero alle risultanze dell'anagrafe comunale al momento dell'elaborazione del metodo tariffario.
2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune di appartenenza o all'Acea presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.
3. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per le utenze non stabilmente attive il numero degli occupanti è quello calcolato in base ai seguenti commi.
4. Alle utenze non stabilmente attive di cui all'art. 9 del presente Regolamento viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2, salvo documentazione prodotta dall'utente comprovante una diversa composizione del nucleo abitativo o accertamenti effettuati d'ufficio sull'effettiva composizione del nucleo.
5. Alle utenze non stabilmente attive di cui all'art. 9, comma 1 lettera a) punto 3 del presente Regolamento, occupate da soggetti residenti, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a quello risultante dall'anagrafe comunale.
6. Alle utenze non stabilmente attive di cui all'art. 9, comma 1 lettera a) punto 6 del presente Regolamento, che risultano avere caratteristica di pertinenzialità rispetto all'utenza di tipo residente, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti fisso pari a 2.
7. La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti. In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal giorno in cui viene comunicata.

ART. 6

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree che non producono rifiuti; ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione e da idonea documentazione. In particolare, rientrano nelle condizioni di non assoggettabilità le seguenti casistiche:

- a) fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili e di fatto non abitati, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- b) unità immobiliari, cantine e soffitte adibite a civile abitazione, in quanto vuote di cose e di persone e in quanto non allacciate a servizi pubblici a rete;
- c) superfici delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali adibiti a civile abitazione (balconi, terrazze, cortili);
- d) i locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti;
- e) le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- f) le soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1,5 mt;
- g) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti (solamente per le aree destinate all'attività sportiva) sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- h) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos o simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- i) le superficie e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ove non puntualmente identificabile, ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, viene applicata una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta pari al 60%, salva la prova di una maggiore superficie esclusa a carico dell'utente;
- j) le aree che mantengono destinazione agricola (verificata con idonea documentazione) ad eccezione dei locali destinati ad abitazioni rurali;
- k) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti.
- l) le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva

ART. 7**Condizioni d'uso particolari**

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

ART. 8**Superficie utile**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse (ad es. depositi all'aperto ordinariamente movimentati, le aree scoperte di vendita o adibite alla somministrazione). Sono escluse, con onere della prova a carico del contribuente, le aree scoperte che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali tassabili (ad es. aree scoperte di transito e manovra, i balconi, le terrazze, i depositi all'aperto di materiale obsoleto e non movimentato).

ART. 9**Utenze non stabilmente attive**

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99 si intendono:
 - a) **per le utenze domestiche:**
 1. le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti (secondo case);
 2. gli alloggi di proprietà di non residenti o occupati da non residenti;
 3. gli alloggi di proprietà di persone giuridiche;
 4. gli alloggi a disposizione dei residenti iscritti all'A.I.R.E.;
 5. gli alloggi dei soggetti assenti in quanto ricoverati in strutture socio-assistenziali presso le quali viene presa la nuova residenza;
 6. i garages singoli;

- b) **per le utenze non domestiche:** i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).
2. Le utenze domestiche non stabilmente attive sono associate ai fini del calcolo della tariffa al nucleo abitativo indicato all'art. 5.
 3. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

ART. 10 Conguagli

1. Le modificazioni delle caratteristiche dell'utenza che ai sensi del presente *Regolamento* comportino variazioni in corso d'anno della *Tariffa* sono immediatamente recepite da Acea per le fatturazioni successive; il conguaglio compensativo relativo al periodo già fatturato è effettuato sulla prima fatturazione utile di conguaglio dell'anno nel quale è avvenuta la variazione, o in caso di cessazione, sull'ultima bolletta dell'utente.

ART. 11 Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa.

ART. 12 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono attribuiti alle categorie di attività omogenee (dette categorie tariffarie) con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti. Le attività sono raggruppate secondo le categorie tariffarie omogenee individuate nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
3. Per ogni categoria tariffaria vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd desunti da rilevazioni territoriali preesistenti o effettuate per l'attribuzione della tariffa, rispettivamente, dalla parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.

4. Qualora non sia possibile disporre di coefficienti derivanti da rilevazioni territoriali si utilizzano, ove possibile, i coefficienti del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, in attesa di effettuare le specifiche rilevazioni territoriali. Tali coefficienti sono determinati su base annua contestualmente all'adozione della deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, sono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla Categoria tariffa che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 13

Determinazione dei coefficienti per il calcolo delle parti fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati con riferimento alla superficie occupata o condotta ed al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, ponendo pertanto in relazione la potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, con il numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Per quanto concerne la parte variabile della tariffa, il coefficiente da attribuire è determinato considerando i coefficienti di adattamento specifici della realtà locale, calcolati grazie ai dati puntuali di produzione rilevati o acquisiti da ACEA.

3. Tali coefficienti sono determinati su base annua contestualmente all'adozione della deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

4. Tutte le tipologie principali di utenza domestica sono articolate nelle seguenti classi abitative, ai sensi dell'allegato 1 del DPR 158/99. In particolare, per la prima abitazione di residenti, la classe abitativa è quella che si può rilevare dalla consistenza del nucleo familiare dell'Anagrafe comunale:

DENOMINAZ	DESCRIZIONE
Sottocat. 1	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 1 occupante
Sottocat. 2	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 2 occupanti
Sottocat. 3	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 3 occupanti
Sottocat. 4	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 4 occupanti
Sottocat. 5	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 5 occupanti
Sottocat. 6	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 6 o più occupanti.

5. Per le altre tipologie abitative principali riferite ad alloggi diversi dalle prime case di proprietà di residenti o in affitto a residenti, è adottata l'articolazione sopra riportata, secondo quanto disposto al precedente art. 5.

ART. 14

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle Categorie di attività previste dal precedente art. 11, è effettuata con riferimento, al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla Camera di Commercio evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività o da altra iscrizione ai registri delle attività economiche o da altre classificazioni

relative alle attività non economiche. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, in attesa della consegna di un eventuale aggiornamento dell'iscrizione alla Camera di Commercio o di idonea documentazione relativa all'appartenenza ad una determinata attività economica o non economica.

2. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale o prevalente, così come definita dai criteri di catalogazione e classificazione standard del sistema ATECO.

La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Eccezioni a tali regole sono da valutare caso per caso in relazione all'effettiva entità delle superfici e della destinazione ed uso delle stesse, quando le superfici attribuite alla attività secondaria superano del 200% le superfici attribuite all'attività principale.

ART. 15

Agevolazioni per autocompostaggio, conferimenti separati e raccolta differenziata

1. Per l'autocompostaggio, la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, possono essere riconosciute, agevolazioni attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, secondo la normativa vigente.

2. Le modalità tecniche ed economiche di riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe. Le agevolazioni per l'autocompostaggio e la raccolta differenziata delle frazioni umide non sono cumulabili fra loro. Le agevolazione al comma 1 sono cumulabili con le eventuali agevolazioni previste da iniziative per la raccolta differenziata di frazioni diverse dalle frazioni umide; comunque il totale delle agevolazioni non potrà eccedere una percentuale che sarà stabilita nella succitata delibera che determina le tariffe.

ART. 16

Agevolazioni alle utenze domestiche

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

ART. 17

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è determinata secondo la tabella seguente, in funzione della percentuale di recupero dei rifiuti ottenuta dall'utenza non domestica, calcolata rapportando la quantità annuale di rifiuti assimilati avviati al recupero (certificata tramite idonea documentazione del produttore) alla quantità annuale stimata di rifiuti della categoria di appartenenza (individuata secondo i coefficienti kd approvati dall'Amministrazione Comunale). Il risultato percentuale del rapporto sarà arrotondato all'unità per eccesso ove il valore calcolato risulti uguale o superiore di 0,5 o per difetto se inferiore a 0,5. La % di riduzione della parte variabile della tariffa è stabilita con la deliberazione di approvazione della tariffa.

Ammontare dei rifiuti avviati al recupero	% riduzione della tariffa – parte variabile
Recupero fino al 25% dei rifiuti totali prodotti	%
Recupero dal 25% al 50% dei rifiuti totali prodotti	%
Recupero dal 50% al 75% dei rifiuti totali prodotti	%
Recupero di oltre il 75% dei rifiuti totali prodotti	%

3. La riduzione viene conteggiata a consuntivo sulla base della compilazione da parte dell'utente di apposito modulo di autodichiarazione predisposto dal Comune o dal Gestore del servizio, da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui tale recupero è stato effettuato.

4. In caso di cessazione dell'utenza prima della fine dell'anno di riferimento la dichiarazione di autosmaltimento deve essere presentata contestualmente alla denuncia di cessazione. In caso contrario l'utente decadrà dal diritto all'agevolazione prevista dal presente articolo.

5. La riduzione per avvio al recupero è cumulabile con altra agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART. 18

Accertamenti

1. Al Gestore del servizio è delegata l'attività necessaria ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. A tale scopo, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, il gestore del servizio può:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

- accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
- utilizzare la banca dati relative ai contratti di fornitura per altri servizi di acqua, gas energia elettrica, fognatura e depurazione;
- su richiesta del comune e previa autorizzazione verificare le superfici con sopralluogo diretto ai locali ed aree oggetto di accertamento.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Acea può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2727/2729 del C.C.

3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'Acea o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

ART. 19

Tariffa giornaliera, occupazioni temporanee, manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi o manifestazioni comportanti una rilevante produzione di rifiuti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni o il produttore dei rifiuti ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2. Per le occupazioni o conduzioni temporanee (ad esempio per cantieri edili), con o senza autorizzazioni, di aree e locali, di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, con o senza autorizzazioni, con durata inferiore ai sei mesi, la tariffa è stabilita in base alla categoria di appartenenza o maggiormente simile rapportata al giorno di presenza, maggiorata del 50%. Il pagamento della tariffa è effettuato contestualmente al pagamento della tassa o del canone per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, ove tale tributo è dovuto. In caso di occupazione di fatto la tariffa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione è recuperata unitamente a sanzione, interessi ed accessori.

ART. 20

Riscossione e pagamenti

1. Acea provvede alla riscossione della *Tariffa* con fatturazione la cui periodicità è da esso definita. Se l'importo dovuto dall'utente è inferiore ad € 10,00 (dieci) la fattura è azzerata e la somma dovuta è addebitata sulla fatturazione successiva. Se l'importo da rimborsare all'utente è inferiore ad € 100,00 (cento) la fattura è azzerata e la somma viene accreditata sulla fatturazione successiva. Le fatture finali di utenze cessate non vengono né azzerate né arrotondate.

2. Il pagamento della fattura deve essere fatto ad Acea entro il termine e con le modalità in lei indicati. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla scadenza Acea procede all'emissione di un sollecito a mezzo raccomandata ordinaria le cui spese postali sono addebitate all'utente sulla fattura successiva. Decorsi infruttuosamente i trenta giorni successivi, si dà corso alla pratica legale per il recupero del credito con spese a carico dell'utente.

ART. 21

Penalità

1. Qualora la dichiarazione di inizio utenza sia omessa o pervenga oltre i termini stabiliti (30 giorni dalla data di inizio occupazione), l'ACEA, in aggiunta alla tariffa, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento, applica una maggiorazione del 50 % della tariffa, limitatamente al periodo di omessa o ritardata denuncia (ovvero dalla data di inizio occupazione alla data in cui è comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione).

4. La maggiorazione viene applicata anche in caso di omessa o ritardata comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa, compresi quelli che determinano le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti. In particolare, se la rettifica omessa o pervenuta oltre i termini stabiliti (30 giorni dalla data di avvenuta variazione) determina una variazione in aumento della tariffa., oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata, l'ACEA, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento, applica una maggiorazione del 50% della tariffa, limitatamente al periodo di omessa o ritardata denuncia (ovvero dalla data accertata dell'avvenuta variazione sino alla data in cui è comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva).

5. Le dichiarazioni pervenute oltre il limite stabilito all'art. 5 del presente Regolamento che comportano una riduzione della tariffa per cessazione, minore nucleo, minore superficie, diversa classificazione tariffaria, diversa applicazione di riduzione ecc, si applicano esclusivamente dalla data di decorrenza della denuncia e non dalla data in cui si è verificata la variazione.

ART. 22

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri calcolati lungo la viabilità, la tariffa è ridotta in misura percentuale sulla parte variabile. La percentuale di riduzione è stabilita annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe. Tale riduzione è cumulabile con altre agevolazioni previste dal presente regolamento.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa..

3. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa. relativa al

periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

ART. 23
Entrata in Vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 01/01/2012.